



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 18/24

Dec. n. 17/24

Il giorno 21 ottobre 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 30 settembre 2024, nei confronti di:

1) **ZANATTA Ivo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con
il M.C. "TRIESTE", con tessera n. 24032735 e licenza Fuoristrada n. U02392;

2) **MASTRANTONIO Luciano**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e
licenziato con il M.C. "GRAFFIGNANO 1989", con tessera n. 24037973 e licenza
Fuoristrada n. 1552T;

incolpati di:

“violazione dell’art. 1.2 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 15 settembre, durante la premiazione ufficiale della 4' Prova di Campionato Italiano Major di Enduro svoltasi a Rieti, mentre il pilota primo classificato - MASTROPIETRO Ubaldo - si accingeva ad essere premiato per la vittoria della suddetta gara, i piloti classificati 2° e 3°, cioè MASTRANTONIO Luciano e ZANATTA Ivo - veterani ed entrambi già Campioni italiani - con un comportamento irrispettoso ed antisportivo abbandonavano il podio prima che il MASTROPIETRO vi salisse, e ciò facevano in una manifestazione ufficiale davanti ai vertici del Comune di Rieti ed al folto pubblico venuto a vedere la gara. Oltretutto l'accaduto veniva ripreso con un video che gli stessi facevano girare sui vari social network.”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa il 30 settembre 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la segnalazione del presidente del M.C. “CAEREVETUS ASD”, sig. MATRANGA Antonio, presente alla manifestazione denominata “4a Prova di Campionato Italiano Major di Enduro” - cod. NAZEN019 - svoltasi a Rieti il 15 settembre 2024, nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti e trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalevano della facoltà di far pervenire entro il 19 ottobre 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata da entrambi gli incolpati, che hanno provveduto ad inoltrare entro il suddetto termine le proprie memorie difensive, acquisite agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I FATTI.

I.I. - La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede agli incolpati Ivo ZANATTA e Luciano MASTRANTONIO.

Dall'esame di tutti gli atti acquisiti al fascicolo, risulta, invero, che questi ultimi, nella giornata di domenica 15 settembre 2024, durante la premiazione ufficiale della 4^a prova di Campionato Italiano Major di Enduro (cod. NAZEN019), svoltasi a Rieti, si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio, che li ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. (che – come verrà in seguito specificato – è regolata dall'art. 76 R.d.G.).

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dai predetti piloti incolpati, entrambi veterani ed entrambi già Campioni italiani, è consistito in una condotta gravemente antisportiva e, pertanto, rilevante sotto il profilo disciplinare. Difatti, i predetti atti ufficiali confermano che sia il pilota Luciano MASTRANTONIO che il pilota Ivo ZANATTA, risultati, rispettivamente, 2° e 3° classificato nella predetta prova, dopo aver ricevuto il proprio premio, hanno abbandonato il podio al momento della premiazione del 1° classificato – ossia, il pilota Ubaldo Mastropietro – con ciò ponendo in essere un comportamento assolutamente privo di *fair play*, tra l'altro, alla presenza dei vertici del Comune di Rieti e del folto pubblico intervenuto per assistere alla gara.

I.II. - Tale ricostruzione, in ogni caso, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva (cod. NAZEN019), sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che – come è noto - sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. A tale proposito, il rapporto del D.d.G. preposto alla

citata manifestazione, descrive, con dovizia di particolari, quanto avvenuto al momento delle relative premiazioni; del pari, gli ulteriori atti allegati (tra cui, il verbale di giuria, anch'esso acquisito al fascicolo di ufficio) costituiscono un'ulteriore conferma delle contestazioni mosse agli odierni incolpati.

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi i piloti incolpati.

I.III. - Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che le identiche memorie difensive approntate dagli incolpati ZANATTA e MASTRANTONIO non colgono nel segno.

Innanzitutto, in via del tutto preliminare, a tale proposito, va osservato che non vi è alcuna violazione dell'art. 77.1 R.d.G., così come ipotizzato nelle predette memorie difensive. Invero, l'art. 76 R.d.G., rubricato

«**AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**», **prevede espressamente che:** “I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:

- d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale”;

mentre il successivo art. 77 R.d.G., rubricato «**ISTANZA DEGLI INTERESSATI**» regola, appunto, la seconda delle ipotesi prevista dall'articolo precedente, ovverosia, quando il procedimento innanzi al G.S.N. non avviene d'ufficio, bensì, ad istanza di parte.

Ne consegue, allora, che, l'ipotesi di instaurazione di ufficio del procedimento innanzi al G.S.N. compete esclusivamente al Procuratore Federale, che lo promuove attraverso la segnalazione ex art. 76 R.d.G. senza che, al riguardo, vi sia termine alcuno rispetto all'evento oggetto della segnalazione.

In altre parole, il termine dei “*3 giorni dal compimento dell'evento*” di cui all'art. 77.1 R.d.G. è applicabile solo ed esclusivamente al procedimento ad

istanza di parte e non al procedimento di ufficio instaurato dal Procuratore Federale, per cui, seppure appare superfluo specificarlo, nel caso di specie, non si è verificata alcuna decadenza.

Ciò posto, va, inoltre rilevato che le altre circostanze dedotte dagli incolpati a loro discolpa sono ufficialmente smentite dagli atti di gara già richiamati (non risulta, infatti, alcun taglio di percorso e nemmeno tanto si può evincere dalle classifiche menzionate nelle predette memorie degli incolpati, nemmeno ad essa allegate); anzi, a questo punto, va ulteriormente stigmatizzato il comportamento dichiarato da entrambi gli incolpati, i quali, addirittura, hanno ritenuto di potersi “autogiustificare” sulla scorta di una presunta (ma indimostrata) alterazione del tempo finale, in una gara dove è risultato vincitore un terzo soggetto.

Non vi è dubbio, stando così le cose, che risulta pienamente violato da parte degli incolpati piloti Ivo ZANATTA e Luciano MASTRANTONIO l’art. 1.2 R.d.G., atteso che essi, con il loro comportamento, come evidenziato, privo del più elementare *fair play*, nonché del fondamentale rispetto dell’avversario di gara, hanno tenuto una condotta priva di lealtà, probità e rettitudine sportiva, condotta che si palesa ancora più grave in quanto proveniente da soggetti esperti e veterani in ambito motociclistico.

II. - Dosimetria delle sanzioni.

In virtù di quanto sin qui dedotto, considerata l’incensuratezza di entrambi gli incolpati e tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- Ivo ZANATTA: mesi 4 di ritiro della tessera federale e della licenza *ex art.* 29 R.d.G., con fine sanzione per il 21 febbraio 2025.
- Luciano MASTRANTONIO: mesi 4 di ritiro della tessera federale e della licenza *ex art.* 29 R.d.G., con fine sanzione per il 21 febbraio 2025.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1.2, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., dichiara:

1) **ZANATTA Ivo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "TRIESTE", con tessera n. 24032735 e licenza Fuoristrada n. U02392;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 21 febbraio 2025.


2) **MASTRANTONIO Luciano**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "GRAFFIGNANO 1989", con tessera n. 24037973 e licenza Fuoristrada n. 1552T;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 21 febbraio 2025.

Depositata il 21 ottobre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Luciano Mastrantonio;
- Ivo Zanatta;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lazio;
- Co.re. Friuli Venezia Giulia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.